

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **443/1995** (ECLI:IT:COST:1995:443)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CAIANIELLO** - Redattore: - Relatore: **VASSALLI**

Camera di Consiglio del **28/09/1995**; Decisione del **18/10/1995**

Deposito del **18/10/1995**; Pubblicazione in G. U. **25/10/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21753**

Atti decisi:

N. 443

ORDINANZA 18-18 OTTOBRE 1995

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO; Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 343 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1995 dal Pretore di Potenza nel procedimento penale a carico di Di Tommaso Leonardo, iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Potenza ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 343 del codice penale nella parte in cui tale norma prevede come minimo edittale la pena della reclusione di

un anno;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 313 del 1995, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato non fondata la medesima questione sollevata, fra gli altri, dallo stesso giudice negli identici termini, e che, pertanto, non essendo stati addotti argomenti diversi, la questione ora proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 343 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Potenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.